



Confservizi
il sindacato d'impresa per i servizi pubblici
PIEMONTE - VALLE D'AOSTA



OPEN Dot Com
Società dei Dottori Commercialisti


CONVEGNO

TRASFORMAZIONE E CONFERIMENTO DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI IN SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

LA TRASFORMAZIONE E IL CONFERIMENTO DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI IN SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - ASPETTI FISCALI -


Rosanna Chiesa – Dottore Commercialista – ODCEC Torino

STP iscritte ODCEC Torino



■ SRL ■ SAS ■ SS ■ COOP

Focus STP srl



■ Unipersonali ■ Benefit ■ S.R.L.

LA NATURA DEL REDDITO PRODOTTO: nella normativa della STP



ART. 10
L.183/2011



D.M.
34/2013

**Il legislatore non ha definito
la natura del reddito
A PIÙ RIPRESE è
INTERVENUTA L'AdE**

- ✓ Interpello 09/05/2014 n. 954-93
- ✓ Interpello 16/10/2014 n. 954-55
- ✓ Risoluzione 07/05/2018 n. 35/E
- ✓ Interpello 12/12/2018 n. 107
- ✓ Interpello 21/12/2018 n. 125
- ✓ Interpello 27/12/2018 n. 128
- ✓ Circolare n. 9/E del 23/07/2021
- ✓ **RISPOSTA INTERPELLO N. 600 DEL 16/09/2021**

LA NATURA DEL REDDITO PRODOTTO: QUALIFICAZIONE



“anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali **il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.**

73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.P., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria (cfr. Risoluzione n. 35/E del 2018).”

GLI OSTACOLI DERIVANTI DALLA FISCALITÀ ALL'AGGREGAZIONE IN STP

risposta all'interpella nel quale l'Agenzia
delle Entrate conclude **il conferente/soggetto**
trasformando dell'evento nella clientela che può
produrre reddito di cui all'art. 54 comma 1-
quater del TUIR

ART. 5 DLgs 192/2024: LE AGGREGAZIONI DIVENTANO PIÙ FACILI




Art. 177 bis - Operazioni straordinarie e attività professionali

- 1 I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'**articolo 10** della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
- 2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
 - a) ai conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;
 - b) agli apporti in associazioni o società semplici di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
 - c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonché alle medesime operazioni delle associazioni o società semplici di cui alla lettera b) e tra le società di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o società semplici di cui alla lettera b);
 - d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale svolta in forma individuale.
- 3 I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi.
- 4 Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'**articolo 54** a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli **articoli 56 e 83**, i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l'**articolo 170**, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.





ART. 5 DLgs 192/2024: ENTITA' GIURIDICHE IN CUI RIOGANIZZARSI



Caso	Imposizione Diretta	IVA	Registro
Conferimento di studio individuale in STP	Applicazione dell'art. 177-bis TUIR se rispettate le condizioni: neutralità fiscale del conferimento, nessuna tassazione immediata delle plusvalenze. Eventuale applicazione regole per evitare "salti" d'imposta.	Operazione irrilevante ai fini IVA	Imposta di registro in misura fissa
Trasformazione di studio associato in STP SRL	Neutralità fiscale se rispettate le condizioni dell'art. 177-bis TUIR. Cambiamento nella determinazione del reddito da lavoro autonomo a reddito d'impresa. Applicazione regole per evitare "salti" d'imposta.	Operazione irrilevante ai fini IVA	Imposta di registro in misura fissa
STP SRL con reddito in trasparenza	Il reddito viene imputato ai soci in base alla loro quota di partecipazione, e tassato in capo a loro come reddito d'impresa. Non c'è imposizione diretta sulla società.	Operazione irrilevante ai fini IVA	Imposta di registro in misura fissa

• **Interpello n. 247/2024:** la trasformazione può essere causa di cessazione del regime in quanto determina un cambiamento della categoria di reddito e attività ai fini ISA

CPB



• **Interpello n. 501/2019:** la partecipazione ad STP, per i professionisti soci, potrebbe comportare la perdita dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario.

REGIME
FORFETTARIO

• **Art. 170, 2° co, TUIR:** trasformazione da soggetto IRPEF a soggetto IRES in corso d'anno, comporta il frazionamento del periodo d'imposta

DICHIARAZIONI
FISCALI

• **Art. 177-bis, 4° co, TUIR:** nel caso di passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d'impresa (o viceversa) i componenti positivi e negativi e che hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le precedenti regole non assumono rilevanza nei periodi successivi.

SFASAMENTO
TEMPORALE

IN SOSTANZA E' VENUTO MENO L'ALIBI FISCALE ALL'ISOLAMENTO

Il futuro non premierà il professionista isolato, ma chi saprà **collaborare, innovare e costruire valore** per i propri clienti.

È il momento di ripensare il nostro modo di lavorare, di investire in nuove competenze e di adottare modelli organizzativi più solidi e flessibili.

Grazie per l'attenzione!

